

proposta di legge n. 49

a iniziativa dei Consiglieri MARANGONI

presentata in data 29 ottobre 2010

—————

RIDUZIONE DELL'IRAP AL FINE DI INCENTIVARE IL LAVORO AUTONOMO,
SUBORDINATO E PARASUBORDINATO DEI LAVORATORI INOCCUPATI,
IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE O IN CERCA DI REINSERIMENTO
NEL MONDO DEL LAVORO

—————

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge è diretta a favorire e stimolare la ripresa economica della nostra Regione, partendo dal mercato del lavoro.

Il costo del lavoro è il principale motivo per cui molte imprese del nostro territorio, soprattutto piccole e medie, in questi anni di crisi hanno dovuto rinunciare all'apporto lavorativo di dipendenti e collaboratori, mettendo ancor più in ginocchio l'economia locale. Ed ora che il mercato della produzione sta avendo i primi cenni di ripresa, temono a riassumere personale.

Poiché i lavoratori non possono lavorare per salari più bassi o a part-time per poche ore, visto che a volte i compensi già rasentano la soglia minima della dignità, e che non si può chiedere un ennesimo impegno all'ente preposto alla previdenza sociale, operazione troppe volte utilizzata nel passato che oggi sta provocando l'innalzamento dell'età per il posizionamento a riposo dei lavoratori al termine della carriera, con questa proposta di legge intendiamo stimolare l'autonomia della Regione in materia di applicazione dei tributi di sua competenza, quasi anticipando i tempi dell'ormai imminente federalismo fiscale.

Le risorse finanziarie disponibili e la sovrana esigenza di contenimento della spesa pubblica ci obbligano a circoscrivere l'ambito di applicazione della legge ai soli cittadini che da almeno 15 anni risiedono e lavorano nella nostra regione, premiando così il legame sociale ed economico che costoro hanno sviluppato in questi anni con il territorio. Indicazione in linea anche con quanto sancito dalla Corte costituzionale sia nella sentenza 432/2005 che con la sentenza 407/2002, nelle quali è ribadita la facoltà delle Regioni di "introdurre regimi differenziati circa il trattamento riservato ai singoli consociati", e sentenziato che la Regione può adottare discipline maggiormente rigorose rispetto alla normativa nazionale se "dirette ad assicurare un più elevato livello di garanzie per la popolazione ed il territorio interessate".

L'articolo 1 della legge definisce le finalità della legge stessa e a quali cittadini essa è rivolta.

L'articolo 2 definisce cosa si intende per situazione di svantaggio occupazionale e quali requisiti deve avere un cittadino per poter essere

assunto permettendo al datore di lavoro di usufruire dei benefici della presente legge.

L'articolo 3 è quello più tecnico; in esso viene definita l'imposta sulla quale la presente legge va ad operare, ovvero l'IRAP; come stabilito dal d.lgs. 446/1997 nel calcolare l'imponibile tassato ai fini IRAP non si detrae il costo del personale. Applicando quanto previsto dall'articolo 3 della presente proposta di legge, le aziende che assumeranno personale in situazione di svantaggio occupazionale con un contratto di lavoro a tempo indeterminato deterranno dall'imponibile IRAP l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto per questi dipendenti per un periodo di sessanta mesi dall'atto dell'assunzione.

Per le assunzioni con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato o contratti di lavoro parasubordinato, purché di durata minima di trentasei mesi, l'agevolazione è dimezzata nell'aliquota, e la durata è collegata alla vigenza del contratto.

Questo diverso trattamento è stato proposto per stimolare l'assunzione di personale a tempo indeterminato che porta ad una maggiore stabilizzazione socio-economica e dunque ad una più incisiva ripresa del risparmio e dei consumi.

Il sesto comma dell'articolo 3 è dedicato ai lavoratori autonomi ed agli imprenditori che intraprendono una nuova attività i quali avranno i vantaggi fiscali del comma 1 applicati al loro reddito di impresa, nonché i vincoli dell'articolo 4. Questo per stimolare la piccola imprenditoria, che deve rappresentare comunque creazione di lavoro duraturo.

L'articolo 4 definisce i soggetti beneficiari, ovvero quali caratteristiche deve avere una azienda per poter usufruire dei benefici all'atto dell'assunzione di un soggetto in situazione di svantaggio occupazionale. E' stata circoscritta l'area alle imprese marchigiane che si impegnano a mantenere aperta l'attività nella regione Marche per almeno cinque anni; lo spirito della legge anche qui si evidenzia nella sua essenza di stabilizzatore della ripresa dell'economia, e non nel favorire tanti piccoli inizi ai quali non faccia seguito una concreta creazione di economia, di sviluppo e di crescita.

Gli articoli 5 e 6 riguardano le disposizioni in materia di aiuti di stato e le disposizioni finanziarie.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione sostiene l'assunzione e la stabilizzazione lavorativa di soggetti in condizione di svantaggio occupazionale, nonché lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali da parte dei medesimi soggetti.

Art. 2
(Svantaggio occupazionale)

1. Ai fini della presente legge, sono in situazione di svantaggio occupazionale i residenti nella regione Marche da almeno quindici anni e coloro che hanno prestato attività lavorativa nella regione Marche ininterrottamente da almeno quindici anni, ed ora si trovano in una delle seguenti condizioni:

- a) persone in cerca di prima occupazione;
- b) lavoratori subordinati o parasubordinati in cerca di occupazione a seguito di risoluzione del rapporto di lavoro e di mancato rinnovo del contratto di collaborazione;
- c) lavoratori autonomi che hanno cessato l'attività dopo il 1° gennaio 2008 e che risultano inoccupati all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3
(Riduzione dell'IRAP)

1. La Regione applica la riduzione dell'80 per cento dell'aliquota di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) alle imprese che procedono:

- a) all'assunzione a tempo indeterminato di un soggetto in situazione di svantaggio occupazionale, ai sensi dell'articolo 2;
- b) all'assunzione a tempo determinato, con contratto di lavoro dipendente di durata minima di trentasei mesi di un soggetto in situazione di svantaggio occupazionale, ai sensi dell'articolo 2,
- c) alla stipula di contratti di lavoro parasubordinato, di durata minima di trentasei mesi con i soggetti in situazione di svantaggio occupazionale, ai sensi dell'articolo 2.

2. La riduzione dell'IRAP è calcolata su un imponibile pari al costo complessivo che l'azien-

da sostiene per il lavoratore in situazione di svantaggio occupazionale assunto dopo l'entrata in vigore della presente legge.

3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, determina le modalità e i criteri per il riconoscimento della riduzione dell'IRAP, nonché le modalità per il recupero dell'agevolazione fiscale qualora venga meno la condizione prevista al comma 2 dell'articolo 4.

4. Nel caso previsto dalla lettera a) del comma 1 la riduzione dell'aliquota si applica dall'atto dell'assunzione per un periodo di sessanta mesi è subordinata al permanere in essere del contratto di lavoro.

5. Nei casi previsti alle lettere b) e c) del comma 1, la riduzione dell'aliquota è dimezzata e limitata agli esercizi finanziari corrispondenti al periodo di vigenza del contratto di lavoro o di collaborazione.

6. La riduzione dell'aliquota di cui al comma 1 si applica, inoltre, all'apertura di nuove iniziative imprenditoriali da parte dei soggetti di cui all'articolo 2.

Art. 4

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare della riduzione di cui all'articolo 3 le imprese che alla data della sua entrata in vigore o entro un anno dalla stessa, hanno attivato una unità produttiva nella regione Marche.

2. Le imprese di cui al comma 1 si impegnano a mantenere attiva nella regione Marche l'unità produttiva per almeno cinque anni dalla data di concessione dell'agevolazione fiscale.

Art. 5

(Disposizioni in materia di aiuti di Stato)

1. Le agevolazioni disciplinate dalla presente legge sono riconosciute in conformità con quanto previsto dal regolamento CE 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis).

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. Alle minori entrate a decorrere dall'anno 2011 si provvederà con le leggi di bilancio nei rispettivi anni.